

BGer 2C_675/2022 vom 6. September 2022

Bundesgericht, 2022-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_675_2022

FR: TF 2C_675/2022 du 6 septembre 2022

IT: TF 2C_675/2022 del 6 settembre 2022

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 III 140 consid. 1).

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto mentre, giusta l'art. 83 lett. c n. 3 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria.

Le restrizioni previste dall'art. 83 lett. c LTF valgono anche nei confronti di pronunce relative al diniego delle condizioni per procedere al riesame di decisioni che sono state prese in precedenza (sentenza 2C_656/2021 del 9 dicembre 2021 consid. 1.1).

E. 1.2

L' art. 8 CEDU , richiamato nell'impugnativa, mira in primo luogo a tutelare i rapporti tra genitori e figli minorenni (DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). In relazione a figli maggiorenni - come la figlia della ricorrente, cittadina Svizzera che al momento della pronuncia del giudizio impugnato aveva già compiuto 21 anni - il richiamo è per contro ammesso solo quando tra chi soggiorna in Svizzera in modo duraturo e chi richiede di raggiungerlo vi è un rapporto di dipendenza qualificata, ad esempio in ragione di un handicap - fisico o mentale - o di una malattia grave (DTF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; sentenza 2C_71/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 4.2).

In sede cantonale, l'esistenza di un simile rapporto è stata tuttavia negata e le considerazioni contenute nell'impugnativa non sono atte a rimettere in discussione tale conclusione. In effetti, la Corte ticinese ha osservato che dai certificati medici del 30 dicembre 2021 e del 5 gennaio 2022 non emerge nessuna dipendenza qualificata della figlia dalla madre (giudizio impugnato, consid. 4.2, pag. 10) e la semplice affermazione del contrario (ricorso, p.to 7; "nel caso di specie, il rapporto di dipendenza tra la signora A._____ e la di lei figlia in questo particolare momento di ripresa dalla violenza subita da quest'ultima è provata") non attesta l'arbitrarietà dell'apprezzamento di tali documenti (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). L'esistenza di un potenziale diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno che permetta - giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF - di entrare in materia sul ricorso sulla base dell' art. 8 CEDU non è quindi dimostrata.

E. 1.3

Stessa conclusione dev'essere nel contempo tratta in relazione all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), che entra qui in considerazione in ragione della nazionalità italiana della ricorrente. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha infatti escluso un diritto al riesame anche in quest'ottica, spiegandone le ragioni, e sarebbe quindi spettato all'insorgente esprimersi in merito, ciò che però non avviene (art. 42 cpv. 2 LTF ; sentenza 2C_54/2021 del 19 gennaio 2021 consid. 4).

In effetti, il gravame non menziona mai detto accordo ed esso non indica di conseguenza nemmeno a quale tipo di permesso, tra i vari previsti dall'accordo stesso, la ricorrente potrebbe eventualmente far capo, per vivere con la figlia e fornirle così sostegno morale ed affettivo. Per quanto, producendo il doc. D, l'insorgente volesse (implicitamente) dimostrare di non costituire più una minaccia per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va d'altra parte rilevato che questo documento non può essere considerato, in quanto si tratta di un'ordinanza emanata il 23 giugno 2022, ovvero successivamente al giudizio impugnato (che è del 17 giugno 2022; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2, relativo all'inammissibilità dei cosiddetti "nova in senso proprio").

E. 1.4

Infine, un'entrata in materia sul ricorso ordinario non si giustifica nemmeno alla luce della conclusione, formulata in via subordinata, con cui viene domandata un'ammissione provvisoria in Svizzera (con contestuale rilascio di un permesso di dimora F).

A una simile richiesta si oppone infatti già il testo dell'art. 83 lett. c n. 3 (precedente consid. 1.1; sentenze 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.3; 2C_1001/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 4).

E. 2.1

Constatata l'inammissibilità del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, va ancora verificato se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Nella misura in cui adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile, l'errata denominazione del rimedio giuridico non comporta infatti pregiudizi per chi ricorre (DTF 133 II 396 consid. 3.1; sentenza 2C_474/2022 del 18 agosto 2022 consid. 1.2).

E. 2.2

Anche come ricorso subsidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia date.

E. 2.2.1

In relazione al rilascio di un permesso di dimora, l'insorgente non ha infatti dimostrato l'esistenza di nessun diritto al soggiorno in Svizzera (precedente consid. 1), di modo che non le si può neppure riconoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l' art. 115 lett. b LTF (DTF 133 I 185 ; 2C_398/2019 del 1° maggio 2019 consid. 4).

E. 2.2.2

Nella misura in cui, richiamandosi all' art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e ai propri diritti di parte, sostiene che l'autorità cantonale avrebbe dovuto trattare la sua domanda di riesame, l'insorgente presenta invece una critica formale che non può essere separata dal merito e che, di conseguenza, non può essere esaminata oltre. Se così non fosse, sia l'art. 83 lett. c

che l' art. 115 LTF potrebbero infatti essere facilmente elusi, perdendo la loro portata (DTF 133 I 185 consid. 6.2; 129 I 217 consid. 1.4; sentenze 2C_398/2019 del 1° maggio 2019 consid. 4 e 2C_963/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 5).

E. 3

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4

Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 6 settembre 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.